

REGOLAMENTO SETTORE AMATORIALE

Aggiornato al Consiglio Federale del 13 luglio 2019 Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI

INDICE

- Art. 1 Disposizioni Generali
- Art. 2 Tesseramento
- Art. 3 Istruttori Amatoriali
- Art. 4 Manifestazioni ordinarie Campionati Gare e Tornei Amatoriali
- Art. 5 Responsabili di manifestazioni di Gym-Boxe
- Art. 6 Attività Riconosciute
- Art. 7 Responsabile Regionale Amatoriale
- Art. 8 Norma Transitoria
- Art. 9 Norma Finale
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 – Disposizioni Generali

- 1. Il Settore Amatoriale disciplina le attività motorie propedeutiche alla pratica del pugilato attraverso l'apprendimento dei fondamentali tecnico-tattici ed ha come obiettivo la cura del benessere psicofisico.
- 2. Nel pugilato amatoriale rientrano la Gym Boxe, per le attività con contatto controllato, e la prepugilistica.
- 3. Possono praticare il pugilato amatoriale tutti i soggetti che abbiano compiuto 13 anni e si svolge individualmente o in coppia secondo le diverse attività disciplinate dall'art. 7.
- 4. La denominazione Gym Boxe ed il logo che la rappresenta quale marchio d'impresa sono registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) con il codice identificativo n.PG2006C0381; il loro uso improprio ovvero non autorizzato è punito dalle leggi vigenti.

Art. 2 - Tesseramento

- Per la pratica del pugilato amatoriale è obbligatorio essere tesserati alla F.P.I. attraverso le ASD/SSD regolarmente affiliate, secondo i termini e le modalità indicate nelle apposite circolari annualmente emanate dalla F.P.I.. Le ASD/SSD che intendono svolgere esclusivamente attività amatoriale si devono avvalere di almeno un Istruttore Amatoriale o Aspirante Tecnico.
- 2. Per effettuare il tesseramento è necessario acquisire il certificato di idoneità sportiva non agonistico rilasciato ai propri assistiti dal medico di medicina generale o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai sensi del D.M. del 24.04.2013. I dati relativi alle visite mediche e al tesseramento sono a cura delle ASD/SSD di appartenenza
- 3. Gli atleti del Settore Amatoriale non possono essere tesserati in qualità di atleta AOB, Giovanile o Pro.
- 4. Gli atleti amatori che svolgono le attività comprese nella Gym Boxe sono suddivisi in quattro fasce di età ed assumono la qualifica di:
 - Junior: 13 compiuti Fino al compimento del diciottesimo anno
 - Senior: 18 compiuti 35 anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce
 - Master: 36 anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce 50 anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce
 - Over: 51 anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce 65 anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce
- 5. L'attività Amatoriale competitiva, a contatto controllato, ha come limite di età 65 anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce e prevede la certificazione secondo quanto riportato nelle apposite circolari. Per l'attività senza contatto non è previsto limite di età.

Art. 3 – Istruttori Amatoriali

- 1. La FPI organizza corsi regionali per il conseguimento della qualifica di Istruttore Amatoriale secondo quanto previsto e stabilito dal Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.
- Con la qualifica d'Istruttore Amatoriale si è abilitati a svolgere l'attività Amatoriale di insegnamento e di allenamento solo all'interno delle palestre delle ASD/SSD affiliate e/o nelle strutture autorizzate e solo con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI.
- 3. L'Istruttore Amatoriale se previsto nei Regolamenti delle attività riconosciute della Gym Boxe potrà svolgere il ruolo di Arbitro/Giudice in occasione di manifestazioni, gare, tornei e campionati amatoriali.

Art. 4 - Manifestazioni ordinarie - Campionati, Gare e Tornei Amatoriali.

- 1. Le Manifestazioni di Gym Boxe possono essere organizzate, previa richiesta al competente Comitato o Delegazione Regionale, dalle ASD/SSD affiliate alla F.P.I.. E si dividono nelle due categorie:
 - a) Campionato Nazionale e fasi regionali, Tornei Nazionali, Interregionali e Regionali;
 - b) Riunioni ordinarie che hanno carattere dimostrativo e di esibizione.
- 2. Il Comitato Regionale autorizza l'organizzazione delle manifestazioni a seguito della competente verifica e vigila sul regolare svolgimento nel rispetto dello specifico regolamento tecnico.
- 3. Per spazio manifestazione si intende il ring omologato, obbligatorio per Campionati e Tornei, oppure idonee materassine appositamente attrezzati allo scopo di garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'integrità fisica degli Atleti.
- 4. In tutte le manifestazioni, di carattere regionale oppure nazionale, deve essere presente un medico di servizio generico con la presenza di un'ambulanza.

Art. 5 – Responsabili di manifestazioni di Gym Boxe.

- 1. Sono responsabili di Campionati e Tornei di Gym Boxe i seguenti soggetti:
 - a) il Commissario di manifestazioni Amatoriali può essere rappresentato da un Commissario di Riunione, dal Coordinatore del Settore Amatoriale del Comitato o Delegazione Regionale, da un Componente della Commissione Nazionale Amatori, dal Presidente del Comitato o Delegazione Regionale o da componente del Consiglio Regionale da lui designato.
 - b) l'Arbitro/Giudice, le cui funzioni sono svolte da Arbitro/Giudice FPI dal del Comitato o Delegazione Regionale competente o dall'Istruttore Amatoriale abilitato designato dal Commissario della manifestazione.
 - c) il Medico di servizio generico.
 - d) l'Addetto al Cronometraggio, rappresentato anche da un Istruttore abilitato o da altra persona valutata idonea al caso ed individuata dal Commissario della manifestazione.
- 2. Sono responsabili di manifestazioni ordinarie di Gym Boxe i seguenti soggetti:
 - a) il Commissario di manifestazioni ordinarie Amatoriali può essere rappresentato anche da un Istruttore abilitato, designato dal Coordinatore del Settore Amatoriale e/o dal Comitato Regionale.

- b) l'Arbitro/Giudice, le cui funzioni sono svolte dall'Istruttore Amatoriale abilitato, è designato dal Commissario della manifestazione o se Arbitro/Giudice FPI dal Comitato o Delegazione Regionale competente.
- c) il Medico di servizio generico.
- d) l'Addetto al Cronometraggio, rappresentato anche da un Istruttore abilitato o da altra persona valutata idonea al caso ed individuata dal Commissario della manifestazione.

Art. 6 – Attività Riconosciute

- 1. Attività Amatoriali attualmente riconosciute dalla FPI: per la Gym Boxe, che prevede il contatto controllato
 - a) Soft Boxe
 - b) Light Boxe
 - c) Boxe Competition

per le attività amatoriali senza contatto

- a) Boxe in Action
- b) Prepugilistica
- 2. Gli insegnanti delle suddette discipline dovranno conseguire la qualifica di Istruttore Amatoriale mediante i corsi di cui all'art. 3. La FPI gestirà un elenco aperto per il riconoscimento delle singole attività/discipline riconosciute ed operanti sul territorio.
- 3. La FPI potrà inserire, a titolo sperimentale, nuove articolazioni nelle attività Amatoriali.

Art. 7 – Responsabile Regionale per l'attività amatoriale

Ogni Comitato Regionale nomina un responsabile per l'attività amatoriale con compiti di promozione, organizzazione e controllo dell'attività.

Art. 8 - Norma Transitoria

Le Attività sopra regolamentate, hanno carattere di sperimentazione e sottoposte a periodiche valutazioni e verifiche.

Art. 9 - Norma Finale

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.